



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore D'ALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2010

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, in materia di sanzioni nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge, che si inserisce nel più vasto ambito della materia di immigrazione, intende delineare, in ossequio degli obblighi comunitari, le sanzioni da applicare a chi sfrutta in maniera illegale il lavoro nero degli immigrati irregolari, così come previsto dalla direttiva 2009/52/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009. Già il disegno di legge comunitaria per il 2009, Atto Senato 1781-A, all'articolo 48 aveva previsto la sua adozione al fine di introdurre nella nostra legislazione norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Unanimemente nella seduta antimeridiana n. 323 del Senato della Repubblica del 28 gennaio 2010 si è convenuto di stralciare il citato articolo al fine di permettere, tramite un regolare iter parlamentare, un confronto più fattivo ed una convergenza più ampia possibile sul tema dello sfruttamento dell'immigrazione clandestina che tanto ha destato l'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica alla luce di recenti eventi di sfruttamento illegale degli immigrati irregolari sul nostro territorio.

È necessario discutere sull'introduzione di sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano immigrazione clandestina originata in buona misura dalla possibilità di ottenere lavori illegali e quindi svincolati dai tempi più lenti della legalità. Infatti, la quasi certezza di trovare un lavoro illegale negli Stati membri dell'Unione europea (UE) è il principale motore dell'immigrazione clandestina dai paesi terzi.

Clandestini, per lo più già in difficoltà, che vedono la propria esistenza ancor più ag-

gravata da situazioni troppo spesso deterioranti. Principalmente vengono impiegati in settori quali l'edilizia, l'agricoltura, i lavori domestici, i servizi di pulizia, la ristorazione e il settore alberghiero.

Una dura realtà di sfruttamento, con condizioni vicine alla schiavitù, come l'assenza totale di protezione nei cantieri edili o nell'uso di pesticidi pericolosi, od orari di lavoro di 12-16 ore al giorno, a volte per appena 30 euro. Il richiamo esercitato dal lavoro nero è inoltre strettamente legato ai talvolta tragici viaggi, spesso organizzati da trafficanti, che gli immigrati clandestini compiono per raggiungere l'UE e che causano ogni anno 3.000-4.000 morti.

Se per ovvi motivi l'ampiezza del fenomeno è difficile da quantificare, secondo le stime più recenti, tuttavia, gli immigrati clandestini nell'UE sarebbero fra i 4,5 e gli 8 milioni, cifra che aumenterebbe di 350.000-500.000 persone l'anno.

Il lavoro clandestino spesso condanna persone già vulnerabili allo sfruttamento e all'esecuzione di compiti degradanti, faticosi e pericolosi: una violazione dei diritti fondamentali che nell'UE e nel resto del mondo non è tollerabile. Per giunta esso comporta distorsioni nel funzionamento del mercato interno, provocate dalla concorrenza sleale dei datori di lavoro che impiegano immigrati irregolari.

Ventisei dei ventisette Stati membri dell'Unione europea prevedono già misure preventive e sanzioni, che però variano sia per gravità che per grado di effettiva applicazione.

Contro lo sfruttamento dei clandestini è necessario introdurre sanzioni più severe. L'esperienza dimostra che le sanzioni in vi-

gore non hanno finora permesso di far rispettare i divieti. È quindi essenziale introdurre, come già fatto negli altri Stati membri, misure deterrenti simili contro il lavoro clandestino e assicurarne l'effettiva applicazione.

Alcuni provvedimenti utili potrebbero essere la verifica da parte dei datori di lavoro del permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisca un diritto di soggiorno e l'invio di una notifica all'autorità nazionale competente, prima di impiegare un cittadino di un paese terzo. La non avvenuta dimostrazione, da parte dei datori di lavoro, di aver

rispettato questi obblighi sarà motivo di multe e altre sanzioni amministrative.

Altra misura necessaria su cui discutere per contrastare il fenomeno è il numero minimo di ispezioni da effettuare sulle imprese.

In generale le proposte contenute nel presente disegno di legge si inseriscono nell'ambito della politica globale europea in materia di immigrazione, volta a incoraggiare l'immigrazione legale, a combattere l'immigrazione clandestina e a sviluppare una cooperazione con i paesi terzi interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare completa attuazione alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le nuove sanzioni che siano introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché volte ad assicurare l'emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;

b) prevedere l'introduzione di meccanismi idonei a garantire l'effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di Paesi terzi assunti illegalmente, nonché di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un Paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;

c) prevedere nei decreti legislativi di recepimento l'introduzione di misure mirate ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno del caporalato;

d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni di illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che, a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale sia possibile procedere ad espulsione;

e) prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;

f) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extra-comunitario anche al lavoro nero nazionale qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole.

